

**SQUARENTAL S.r.l.**  
Via Tebaldi, 5  
06053 DERUTA (PG)

squarental.srl@pec.it

R.E.A. N. PG - 305559 della CCIAA di  
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 03666140540



## CONTRATTO DI NOLEGGIO PER MACCHINE INDUSTRIALI E DI CANTIERE SENZA OPERATORE

Tra la Squarental s.r.l. con sede sociale in Deruta (PG), via Tebaldi 5 (in seguito denominata "locatrice"), P.IVA 06666140540 e il Sig. \_\_\_\_\_, in forza di delega, in nome e per conto della ditta:  
Indirizzo: - ()  
Codice fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_ in seguito denominato conduttore" o "locatario"

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La Squarental s.r.l. dà in locazione a \_\_\_\_\_ che con la sottoscrizione del presente atto accetta di prendere in locazione, alle condizioni generali e particolari tutte qui di seguito indicate, i seguenti macchinari:

Allestimento / Note: **Il consumo gasolio quantificato alla riconsegna del mezzo, verrà addebitato secondo il prezzo corrente più supplemento per il servizio. Addebito lavaggio in base a tariffe interne.**

Note contratto:

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Punto 1° - Resa della macchina: franco magazzino Squarental s.r.l.

**Punto 2° - Durata del contratto dal 0 al 0 per un periodo minimo di gg 0**

Eventuali Proroghe dovranno essere richieste per iscritto e si intendono alle condizioni tutte del presente contratto.

Punto 3° - **Costi accessori:**

**Trasporti**

**Assicurazione** Furto e Incendio sull'85% del valore dichiarato  
Rimane a carico del conduttore l'onere del rimanente 15%

Punto 4° - Luogo di impiego del macchinario:

(vedi art. 12 condizioni generali di contratto)

Punto 5° - Lavoro cui la macchina è destinata:

Punto 6° - Modalità di pagamento:

In caso di pagamento a mezzo R.I.B.A. verranno addebitate spese di incasso aggiuntive direttamente in fat

Punto 7° - Cauzione: in garanzia degli obblighi assunti in virtù del contratto il locatario, al momento della conclusione dello stesso, versa un deposito o fornisce una fidejussione bancaria o qualsiasi altro tipo di garanzia, salvo convenzioni contrarie o particolari.

Cauzione infruttifera € \_\_\_\_\_ Per mezzo di \_\_\_\_\_

Nel caso in cui la macchina, all'atto della riconsegna da parte del conduttore alla locatrice, presentasse danni imputabili a cattivo uso della macchina od usure eccedenti la norma, la cauzione sarà trattenuta dalla locatrice nei limiti dell'importo dovuto per compensare i danni o le usure predette, fatto salvo il diritto della Squarental s.r.l. di richiedere al conduttore il pagamento di eventuali maggiori oneri per la riparazione della macchina.

Punto 8° **Importante:** l'utilizzo della macchina (salvo che la stessa venga consegnata con il libretto di circolazione) deve avvenire esclusivamente nell'ambito del cantiere del conduttore. E' pertanto vietata la circolazione su strada anche per brevi tratti. Qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale articolo sarà a totale carico del conduttore.

CONTRATTO N° 002000

FIRMA \_\_\_\_\_

Cod.Cliente 0

Art. 1 - **DEFINIZIONE MACCHINARIO:** il macchinario oggetto di noleggio viene definito e meglio ancora identificato sia nelle condizioni particolari del presente contratto che definitivamente dalla bolla di consegna.

Art. 2 - **CONSEGNA:** il conduttore si obbliga a controllare la macchina locata entro un giorno dalla consegna. Se entro tale termine non avrà comunicato per telegramma alla locatrice eventuali eccezioni, si intenderà che la macchina sarà da lui visionata e provata, e riconosciuta in perfetto stato di funzionamento e uso, completa di accessori e adatta all'uso cui è destinata. Al momento della messa a disposizione del macchinario il locatario può richiedere che venga effettuato presso la sede della locatrice o sui luoghi in cui si trova, un verbale di stato d'uso in contraddittorio. In assenza di questo verbale il macchinario è reputato in buono stato di funzionamento e munito degli accessori necessari.

Art. 3 - **TIPO DI LOCAZIONE:** la macchina è locata "a freddo", intendendosi con questa dizione la locazione della macchina precedentemente descritta senza fornitura di operatore per la conduzione né di lubrificanti, filtri, combustibile, materiale di consumo di alcun genere; il tutto come precisato dal successivo articolo 10.

Art. 4 - **DURATA E MANUTENZIONE:** la locazione decorrerà dalla data di consegna della macchina e terminerà non prima della data di restituzione della macchina nel luogo indicato nell'articolo 8. A termine della locazione, la macchina dovrà essere riconsegnata alle stesse condizioni cui fu ricevuta salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Il locatario è responsabile delle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza o per eventuali incidenti sia di carrozzeria che di parti meccaniche. Inoltre il locatario effettuerà a suo carico le operazioni di manutenzione seguenti:

- a) pulizia quotidiana (prefitto se necessario, e controllo dei circuiti di filtraggio);
- b) lavaggio completo a periodi prestabiliti;
- c) verifica di routine prima dell'avviamento giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;
- d) verifica quotidiana del livello olio motore e del livello d'acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;
- e) verifica giornaliera della pressione e dello stato dei pneumatici;
- f) la sostituzione dei pneumatici in seguito ad usura oltre la norma della dotazione di origine o anche a carico del locatario;
- g) verifica settimanale del livello d'acqua delle batterie, con eventuale ricarica;
- h) sostituzione delle chiavi o tappi in caso di perdita o rottura.

Art. 5 - **CAMBIALI O TRATTE:** il rilascio da parte del conduttore di cambiali corrispondenti alle rate del residuo canone non costituiscono novazione e non può considerarsi quale pagamento definitivo del canone, se non a buon fine delle cambiali stesse.

Art. 6 - **TEMPI DI UTILIZZO:** la locazione è concessa ed il canone è riferito all'impiego della macchina per un solo turno di lavoro. Il macchinario di locato potrà essere utilizzato a descrizione durante l'orario normale di lavoro dell'impresa locataria, cioè 8 ore al giorno per 40 ore alla settimana e 175 ore al mese. Ogni uso al di fuori di questo tempo misurato dovrà essere comunicato dal locatario alla locatrice ed implica un supplemento proporzionale del canone di noleggio.

Art. 7 - **AFFIDAMENTO DEL MACCHINARIO:** il locatario deve affidare il macchinario a personale qualificato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie, deve gestirselo da "buon padre di famiglia" e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento, cioè effettuando la manutenzione secondo le prescrizioni in uso a quelle che a richiesta, gli vengono date dalla locatrice all'inizio del noleggio, rispettando le norme di sicurezza.

Art. 8 - **TRASPORTI:** per consegne eventualmente convenute in luogo diverso dai locali della locatrice, la macchina viaggia a rischio, pericolo e responsabilità del conduttore. La locatrice è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo in merito. Al termine della locazione il conduttore provvederà a suo rischio e spese alla riconsegna della macchina alla locatrice nel luogo di partenza della stessa.

Art. 9 - **DIRITTO DI PROPRIETA':** la macchina oggetto del presente contratto è e rimane di esclusiva proprietà della locatrice. Pertanto il locatore non potrà sublocarla o darla in uso o custodia a terzi, né venderla, cederla, costituirli in garanzia o comunque distrarla a qualsiasi titolo. La locatrice avrà verificandosi uno dei casi specificati e comunque a suo insindacabile giudizio, il diritto di ritirare la macchina ovunque essa si trovi e senza formalità di procedura, dovendosi considerare fraudolento, e pertanto ricorrendo l'ipotesi di appropriazione indebita o furto prevista dal C.P., qualsiasi atto di alienazione, o di disposizione fatto durante la locazione. Qualora terzi esercitassero azione giudiziaria, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente contratto, il conduttore si obbliga:

- a) a far presente immediatamente ai terzi che la macchina è esclusiva proprietà della locatrice;
- b) a darne immediata comunicazione alla locatrice.

Art. 10 - **MATERIALE DI CONSUMO:** i materiali di consumo per il funzionamento del macchinario sono a carico del conduttore che si impegna ad adoperare i tipi prescritti dalla casa costruttrice, rispondendo di tutti i danni che potrebbero derivare dall'inosservanza di tale impiego.

Art. 11 - **RESPONSABILITA':** il conduttore sarà responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone o a cose dall'uso della macchina, compreso il personale addetto all'uso della stessa; così pure saranno a carico del conduttore i rischi per eventuali incidenti totali o parziali, ed i rischi per la perdita totale o parziale della macchina qualunque ne sia la causa.

Art. 12 - **LUOGO DI IMPIEGO:** il materiale preso a noleggio verrà impiegato nel cantiere indicato o nei limiti di una zona delimitata con precisione (vedi punto 4° condizioni particolari) per l'intera durata del noleggio, salvo diversa comunicazione che siete tenuti a fornirci con almeno 3 gg di preavviso, effettuando l'eventuale spostamento solo dopo ns. autorizzazione. L'inosservanza del presente art. comporta l'immediata rescissione del contratto con addebito, oltre alle spese di immobilizzo, di tutte le spese per il recupero della macchina stessa.

Art. 13 - **MANCATO PAGAMENTO:** il mancato pagamento anche di un solo rateo darà facoltà alla locatrice di risolvere il diritto di presente atto, intendendosi ad essa acquisiti gli importi fino ad allora riscossi, con suo diritto di pretendere inoltre quanto ancora dovuto dal conduttore, per rate scadute, deperimento macchina, tornitura di ricambi, usure eccedenti la norma, o per qualsiasi titolo.

Art. 14 - **INADEMPIENZE:** verificandosi inadempienze anche ad una sola delle pattuizioni contenute nel presente atto, il conduttore sarà tenuto, a richiesta della locatrice, alla immediata restituzione della macchina e, in evenienza, alla locatrice è fin da ora data la facoltà di ritirarla a mezzo dei suoi incaricati ovunque essa si trovi senza formalità di procedura alcuna e senza limitazione alcuna.

Art. 15 - **ACCORDI:** i termini le clausole del presente atto, si intendono perentorie ed essenziali perchè così vogliono le parti e perchè altrimenti la locatrice ed il conduttore non avrebbero stipulato il contratto. Qualsiasi fatto in deroga o in aggiunta alle stipulate condizioni dovrà risultare per iscritto: qualsiasi intesa verbale sarà quindi nulla ed inefficiente.

Art. 16 - **MALFUNZIONAMENTO MACCHINARIO:** il conduttore si obbliga a dare alla locatrice immediata comunicazione per iscritto di eventuali guasti o disfunzioni che si manifestassero nell'uso del materiale preso a noleggio, onde consentire al personale specializzato della stessa di constatare le cause dell'inconveniente e di apporre gli opportuni rimedi. Il macchinario non dovrà in ogni caso essere manomesso da persone estranee alla locatrice, l'inosservanza a tale obbligo darà diritto alla locatrice all'immediata risoluzione del rapporto salvo il risarcimento dei danni; non saranno riconosciuti al locatore diritti al rimborso di spese sostenute per riparazioni o manutenzioni, né saranno riconosciuti allo stesso diritti di trattenuta per periodi di fermo. L'eventuale insorgenza di guasti o disfunzioni darà al locatore il solo diritto a risolvere il rapporto ed a riconsegnare il materiale anche se ancora non fosse decorso il periodo minimo di cui al punto 2 delle condizioni particolari di contratto, escluso ogni indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 17 - **FORO COMPETENTE:** per ogni controversia per interpretazione od esecuzione del contratto, la locatrice e il conduttore eleggono quale foro giudiziario competente quello della ditta locatrice.

Art. 18 - **REGISTRAZIONE:** poichè il seguente contratto si riferisce a prestazioni di servizi soggetti ad iva, verrà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 26/10/1972 n. 634. Le spese sono a carico del locatario che se l'assume.

**Art. 19 - E' fatto obbligo all'operatore di essere edotto sui contenuti del manuale di uso-manutenzione in dotazione alla macchina.**

Il presente contratto è costituito di n. 2 pagine numerate dal n. 1 al n. 2 che ne costituiscono parte integrante.

LA LOCATRICE  
SQUARENTAL s.r.l.

IL LOCATARIO

Luogo e data \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di approvare tutto e specificatamente le clausole di seguito indicate all'art. 2 consegna - art. 4 durata e manutenzione - art. 6 tempi di utilizzo - art. 8 trasporti - art. 11 responsabilità - art. 13 mancato pagamento - art. 14 inadempienze - art. 15 accordi - art. 17 foro competente

per accettazione  
in fede